



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA

PROVINCIA DI PAVIA

## CONSIGLIO COMUNALE VERBALE DI DELIBERAZIONE N.6 DEL 13/05/2022

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

L'anno **duemilaventidue** addì **tredici** del mese di **maggio** alle ore **quindici** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                               | Presente |
|----------------------------------------------|----------|
| 1. Gandolfi Andrea - Sindaco                 | Sì       |
| 2. Albertazzi Eleonora - Consigliere         | Sì       |
| 3. Burrone Matteo - Consigliere              | Sì       |
| 4. Masanta Mattia - Consigliere              | Sì       |
| 5. Fossati Angelo - Consigliere              | Giust.   |
| 6. Volpini Francesco - Consigliere           | Giust.   |
| 7. Ferrari Pietro - Consigliere              | Sì       |
| 8. Tambussi Barbara - Consigliere            | Giust.   |
| 9. Zambianchi Elio - Consigliere             | Sì       |
| 10. Agnes Malaspina Pier Luigi - Consigliere | Giust.   |
| 11. Carraro Giorgio - Consigliere            | Sì       |
| Totale Presenti:                             | 7        |
| Totale Assenti:                              | 4        |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Sandro Sciamanna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Gandolfi Andrea** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Richiamato l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Dato atto che con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe 2022), convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il termine di cui sopra è stato fissato al 31 maggio 2022;

Richiamato l'art. 1, commi 816-836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, l'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2021, con la quale è stato adottato e approvato il nuovo "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale";

Dato atto che, a seguito dell'emanazione dell'art. 5 comma 14<sup>quiquies</sup> del decreto legge n. 146 del 2021, convertito dalla L. n. 215/2021, è stata introdotta l'interpretazione autentica dell'articolo 1 comma 831 della legge n. 160 del 2019, per quanto concerne l'applicazione del canone in caso di occupazioni permanenti di suolo pubblico;

Ravvisata la necessità di adeguare il contenuto del regolamento comunale sopracitato alla luce delle nuove interpretazioni normative;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147<sup>bis</sup> del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e amministrativa della proposta in oggetto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale delle entrate;

Con voti favorevoli sette, contrari zero, astenuti zero, espressi ai sensi di legge;

### **D E L I B E R A**

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, ai sensi della Legge 160/2019, revisionato al 2022, così come allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di stabilire che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2022;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Successivamente, rilevata la necessità di procedere con urgenza all'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli sette, contrari zero, astenuti zero, espressi ai sensi di legge;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA

PROVINCIA DI PAVIA

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Santa Margherita di Staffora, lì 13/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Celasco Tiziana

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Santa Margherita di Staffora, lì 13/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Celasco Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : Gandolfi Andrea

---

Il Segretario Comunale  
F.to : Sandro Sciamanna

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 121 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/05/2022 al 15/06/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Santa Margherita di Staffora, lì 31/05/2022

Il Segretario Comunale  
F.to : Sandro Sciamanna

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 13-mag-2022

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Santa Margherita di Staffora, lì 13-mag-2022

Il Segretario Comunale  
F.to : Sandro Sciamanna

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Sandro Sciamanna